



AUDIZIONE INFORMALE

Commissioni riunite
Affari Costituzionali, Bilancio
Camera dei deputati
Roma, 10 Febbraio 2010
Aula I Commissione

Esame del Disegno di legge di conversione in legge del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni . (C.3146)

Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati hanno avviato il 2 febbraio 2010 l'esame del disegno di legge AC 3146 di conversione del DL 2/2010.

In via preliminare occorre sottolineare che in data 13 gennaio è stato presentato alla Camera e assegnato alla Commissione affari costituzionali il ddl C. 3118 "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati."

L'esame del provvedimento presso la I Commissione non è ancora iniziato, mentre la Commissione Bilancio ha svolto in data 26 gennaio l'esame – esprimendo parere favorevole - per la verifica del contenuto proprio del ddl al fine di appurare se il provvedimento non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

In proposito, Legautonomie ritiene che le misure riguardanti la riduzione di organi e la soppressione di organismi vadano discusse in sede di esame del ddl C 3118.

Quindi, ogni considerazione nel merito della riforma dell'ordinamento degli enti locali va rinviata a quella sede. Sulle posizioni di Legautonomie riguardanti la riforma ordinamentale si rinvia al documento in allegato del 9 dicembre scorso.

Al riguardo occorre ribadire di nuovo che gli interventi di finanza pubblica che incidono sulla disponibilità di risorse da parte degli enti locali non devono comportare una lesione delle prerogative costituzionali delle autonomie locali, né tantomeno una menomazione della loro autonomia organizzativa e regolamentare.

Legautonomie chiede un rapido avvio dell'esame del ddl AC 3118, auspicando che si realizzi il più ampio confronto con il sistema delle autonomie territoriali come positivamente realizzato in occasione dell'approvazione della legge 42 sul federalismo fiscale. E' necessario dare rapida approvazione al disegno di legge 3118 anche al fine di allinearlo al più presto con i provvedimenti attuativi previsti dalla legge 42/09.

Pertanto, con riferimento all'esame del ddl C 3146 di conversione del dl 2/2010 Legautonomie ritiene che vadano soppresse quelle disposizioni della legge finanziaria 2010 di contenuto ordinamentale già previste dal ddl C3118.

All'occorrenza, si propone, con riferimento a recenti sentenze della Corte Costituzionale, di modificare alcune disposizioni riguardanti le Comunità montane (art.2, c.187 l.191/2009) e la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali (art.58, c.2 dl 112/08).

Si propone, altresì, nelle more di attuazione della legge sul federalismo fiscale relativamente alla introduzione di forme premiali per le Unioni dei Comuni di aumentare il contributo di 12 mln di euro, pari alla riduzione dei contributi per gli enti locali prevista per l'anno 2010.

Ddl C. 3146

Proposte di emendamenti

ART. 1

- sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti”

e sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Con riferimento alla necessità di affrontare compiutamente e organicamente il riordino degli organi locali in sede di esame del ddl AC 3118 "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati" si propone, l'abrogazione dei commi 184, 185 e 186 e di dare applicazione per gli anni 2010, 2011 e 2012, alla riduzione del contributo spettante ai singoli enti in proporzione alla popolazione residente.

- dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"187. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2011 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi, previa intesa in sede di conferenza unificata, dalle rispettive regioni di appartenenza. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni sono stabiliti – di intesa con la conferenza unificata - i criteri per l'individuazione dei comuni montani.

la proposta intende recepire la recente sentenza 27/2010 della Corte Costituzionale che eccepisce, con riferimento alle competenze regionali in materia di comunità montane, sul criterio altimetrico di individuazione dei comuni montani affidato alla esclusiva competenza statale.

ART. 2

Soppresso

in relazione alle modifiche sopra indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, si propone conseguentemente la soppressione dell'articolo in esame.

ART. 3

sostituire a fine periodo le parole “ai membri del Parlamento” con le seguenti:

“ai membri della Camera dei deputati.”

si propone di individuare nella Camera dei deputati, il ramo del Parlamento cui fare riferimento per l’indennità massima spettante a qualsiasi titolo ai consiglieri regionali.

ART.4

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativamente alla previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali di cui all’art. 12, c. 1, lett.f), i trasferimenti erariali in favore delle unioni di comuni costituite ai sensi dell’art.32 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 12 milioni di euro per l’anno 2010, pari alla riduzione dei contributi ordinari spettanti agli enti locali prevista dal comma 183 per il medesimo anno”.

in attesa di individuare le forme premiali in favore delle unioni di comuni previste dall’art. 12 c.1 lett.f) della legge 42/2009, si propone di integrare il contributo fermo al 2003 per sostenere le unioni nel frattempo aumentate di oltre il 50%.

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10 Al comma 2 dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo le parole “ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;” aggiungere il seguente periodo:

“La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla provincia e alla regione per la verifica di conformità agli atti di pianificazione di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l’obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l’eventuale termine più breve previsto dalle norme di semplificazione adottate dalla regione.”

La proposta intende recepire la sentenza 340/2009 della Corte Costituzionale consentendo ai comuni di assolvere nei tempi necessari alle procedure di verifica previste in materia dalle leggi regionali.

Nota Confederazione Legautonomie-Uncem

Roma, 9 dicembre 2009

Le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, la semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, il trasferimento delle funzioni amministrative statali e regionali agli enti locali, la Carta delle autonomie locali. La razionalizzazione dell'amministrazione statale decentrata e il riordino di enti ed organismi decentrati.

_ / _ / _ / _

La Carta delle autonomie: una straordinaria occasione per dare slancio al federalismo

Con l'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione si è aperta la strada ad incisive e profonde trasformazioni dei meccanismi istituzionali e finanziari che governano il Paese.

L'attuazione del Titolo V della Costituzione, tuttavia, potrà svilupparsi compiutamente se, contestualmente al processo di attuazione del federalismo fiscale avviato dalla legge 42/2009, si procederà con altrettanta coerenza e ampio confronto, all'attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione garantendo la necessaria armonia tra i due provvedimenti e tra questi e quelli ad essi collegati, riguardanti, in particolare, la legge di contabilità e finanza pubblica e l'attuazione della legge di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Coerenza e armonia – occorre sottolineare – che purtroppo emergono con difficoltà e che presentano tuttora notevoli criticità nel complesso di questi provvedimenti; mentre in gravissimo contrasto con i principi di autonomia sanciti dall'art. 114 della Costituzione risultano, in ultimo, le disposizioni previste in sede di manovra finanziaria e riguardanti la totale soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale e dei difensori civici anche a livello provinciale e la soppressione della figura del direttore generale ad ogni livello.

Si tratta di un segnale negativo, motivato con presunti importanti risparmi di spesa, che ignora peraltro i limitati risultati di analoghi provvedimenti previsti dalle finanziarie di questi ultimi anni e che costituiscono tuttora un capitolo aperto nel rapporto con il Governo. Quasi che gli enti locali siano una sorta di serbatoio da cui attingere soltanto per compensare presunte manovre di risanamento della finanza pubblica e non, al contrario, una parte costituente dell'ordinamento del nostro paese.

La partita della Carta delle autonomie resta, invece, una straordinaria occasione per dare slancio all'attuazione del Titolo V della Costituzione, e niente di essa deve essere sottratta al dibattito parlamentare e al confronto con gli enti locali. Il provvedimento, inoltre, ha importanza senza pari per gli enti locali, forse superiore alla legge sul federalismo fiscale, perché ne modifica organi e funzioni, ridisegnando gli assetti istituzionali e il sistema delle relazioni tra Stato centrale, Regioni ed enti territoriali.

Regioni e sistema delle autonomie

Secondo la Confederazione gli elementi qualificanti della Carta sono tre: il riconoscimento delle Regioni nella costruzione dei sistemi regionali delle autonomie e quello degli enti locali nella titolarità delle funzioni amministrative; il riconoscimento della specificità delle città metropolitane; il riconoscimento del principio di adeguatezza come valore guida che deve sorreggere tutto l'impianto della riforma e quindi le forme più idonee di esercizio delle funzioni amministrative nei piccoli comuni, per quelli montani attraverso le Comunità montane riformate e disciplinate dalle Regioni. Tutto questo al fine di delineare un sistema di poteri locali integrati e coordinati in una dimensione regionale che superi il dialogo finora tutto imperniato con lo Stato centrale.

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 2009, malgrado alcune correzioni rispetto alle versioni precedenti non modifica l'impianto originario e tuttora mostra numerosi punti critici che contrastano fortemente con i principi autonomistici, in particolare manca il riferimento ad una solida cultura autonomista che riconosca il ruolo e la centralità che già oggi comuni, province e regioni rivestono nello sviluppo economico e sociale del paese.

C'è necessità, innanzi tutto, di garantire una forte *governance* complessiva al processo di attuazione del federalismo che coinvolga in modo paritario e leale le regioni e gli enti locali. Senza una chiara sede di regia unitaria è forte il rischio di incagliare definitivamente la riforma del Titolo V.

Difendere e promuovere la partecipazione

L'obiettivo del riordino delle funzioni pubbliche va perseguito, innanzi tutto, valorizzando i luoghi della rappresentanza locale e la partecipazione democratica. La proposta, seppure mitigata nel testo approvato dal Governo rispetto a precedenti versioni, relativa alla riduzione dei consigli non tiene adeguatamente conto del valore della partecipazione democratica, in particolare nei comuni di minore dimensione demografica. Legautonomie e Uncem sottolineano la loro contrarietà a qualsiasi intervento di semplicistica riduzione dei consiglieri. I consigli comunali e provinciali rappresentano le sedi in cui gli interessi diffusi trovano una loro proiezione istituzionale e contribuiscono alla condivisione delle politiche locali. Non convince inoltre la facoltà attribuita al sindaco, in assenza di un'apposita disposizione da demandare semmai

esclusivamente allo statuto, di non nominare la giunta nei comuni al di sotto dei tremila abitanti.

Il provvedimento va assolutamente rivisto dove interviene sui piccoli comuni – laddove delinea un sistema di governo improvvisato e farraginoso – e sulle Comunità montane, già oggetto di un'operazione di riordino su base regionale. Per un verso, infatti, promuove le Unioni comunali, per un altro verso ne distrugge la forma più consolidata, specifica e, nonostante pesanti campagne stampa, più utile. Si tratta di un tentativo non coerente con i principi costituzionali di imporre dal centro soluzioni inadeguate sul versante delle amministrazioni municipali di minore dimensione demografica e sulla razionalizzazione e semplificazione della congerie di enti e organismi che a tutti i livelli si sovrappongono alle competenze di regioni ed enti locali.

La questione della rappresentanza

Un altro punto fondamentale per un riordino delle funzioni pubbliche, che renda effettivo e responsabile l'esercizio delle competenze, è preservare principi e luoghi della rappresentanza e della partecipazione democratica. Per questo Legaautonomie e Uncem rilanciano il tema della riforma del sistema associativo degli enti locali e auspicano che si configuri insieme con Anci e Upi una rappresentanza confederata solida e portatrice di istanze condivise, pur rimanendo articolata in libere associazioni private.

Le funzioni fondamentali dei Comuni

Un capitolo fondamentale del disegno di legge è quello rappresentato dall'individuazione delle funzioni fondamentali e dalle modalità di svolgimento ed esercizio delle stesse da parte dei comuni.

Legautonomie e Uncem ritengono che la riforma costituzionale dell'ordinamento locale in senso federale debba realizzarsi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e semplificazione, attribuendo ai comuni la generalità delle funzioni amministrative per la cura e la promozione dello sviluppo economico e sociale. Ritengono, altresì, che il nuovo modello istituzionale deve affermare l'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali nei Comuni di minor dimensione demografica attraverso un processo realmente cooperativo. Va data risposta ad una specifica soluzione associativa in ambito montano attraverso la conferma delle comunità montane riformate secondo principi di effettiva montanità geografica e socioeconomica, nel rispetto delle prerogative regionali in materia, e come soggetti ai quali attribuire le competenze nella gestione associata dei servizi e delle funzioni dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione e pianificazione in ambito sovracomunale e la gestione delle risorse per i territori montani

Non si tratta di affermazioni contraddittorie ma del maturare di una solida cultura autonomista di governo che vuole rendere vero ed effettivo il governo delle comunità locali e preservare, laddove le dimensioni demografiche e strutturali non lo consentono,

il ruolo dei piccoli comuni come proiezione istituzionale dell'identità dei luoghi e della loro cura, palestre della partecipazione democratica.

Legautonomie e UNCEM ritengono a tale proposito inadeguate le disposizioni del testo di legge. Preoccupa, in particolare la generica definizione prevista per la funzione di governo del territorio degradata ad una non meglio precisata "*partecipazione*" dei Comuni alla pianificazione urbanistica" e lo stesso può affermarsi con riguardo alla funzione di organizzazione dei servizi pubblici locali quasi escludendone del tutto lo svolgimento da parte dei comuni stessi. Mentre generico e approssimato appare l'elenco riguardante le città metropolitane, con ciò risultando contemporaneamente ancora poco qualificato il ruolo proprio della provincia e insufficiente quello dei governi metropolitani. Sempre tra le funzioni fondamentali, occorre prevedere, tra quelle dei Comuni, il catasto e l'attribuzione ai medesimi della promozione dello sviluppo economico del territorio comunale escluse esplicitamente dal disegno di legge.

Le Province

L'esercizio unitario di funzioni di area vasta devono essere svolto dalle province, insieme con i compiti di coordinamento e di gestione dei servizi a rete in ambiti sovracomunali: in questo senso, non solo la riforma dovrà sanzionare la fine di un dibattito poco utile sulla pretesa della loro soppressione, ma anche un ulteriore momento del processo del loro rafforzamento e di riordino territoriale. Anche per le province, infatti, quello di adeguatezza deve costituire il principio guida per la attribuzione delle relative funzioni. In questo quadro si auspica anche il superamento, ispirato al principio di unicità, che della differenziazione e della semplificazione istituzionale costituisce la manifestazione concreta, della generica elencazione di materie dell'attuale art. 19 del TUEL, da attuare con l'attribuzione di vere funzioni amministrative, ivi comprese le tante attualmente gestite dalle regioni e da enti dipendenti o strumentali delle regioni, in un contesto di una più razionale e coerente distribuzione di funzioni e risorse.

Le città metropolitane

L'istituzione delle città metropolitane resta un nodo ancora oggi irrisolto. La norma costituzionale resta però un vincolo non solo formale, ma al contrario l'indicazione di una soluzione per affrontare e risolvere nel modo più adeguato un tema non eludibile, e dunque cogente, per l'importanza strategica che le conurbazioni hanno assunto, concentrandosi in esse, oltre ad una rilevante parte della popolazione, anche le più importanti funzioni economiche e sociali per lo sviluppo e la crescita, come quelle relativa alla mobilità, alle telecomunicazioni, alla ricerca e alla conoscenza, alla salute, alla finanza.

E' dunque necessario porre mano all'attuazione del dettato costituzionale, incentivando i processi di costituzione delle città metropolitane e procedendo alla individuazione di percorsi anche differenziati. Vanno pertanto rafforzate le intese con le Regioni interessate e mantenute aperte le opzioni tra modello strutturale - la costituzione della città metropolitana - e quello funzionale, che affida alla gestione associata di funzioni e servizi la *governance* dell'area metropolitana.

Legautonomie e UNCEM ritengono che quest'ultimo percorso sia più realistico e consenta la costruzione di politiche di scala metropolitana, obiettivo fondamentale, senza porre immediatamente in discussione i livelli istituzionali esistenti e senza attardarsi prioritariamente su farraginosi meccanismi di perimetrazione, scomposizioni e ricomposizioni territoriali, e defatiganti vincoli a volte insormontabili di contiguità territoriale tra i comuni.

Il modello funzionale può infatti costituire, attraverso la necessaria cooperazione istituzionale che esso comporta e sulla base delle esperienze prodotte, le premesse per un approccio finale e condiviso al modello strutturale.

Decentramento

Legautonomie e UNCEM non condividono inoltre quelle disposizioni che più di altre incidono sull'autonomia statutaria e organizzativa dell'amministrazione locale. In particolare, la soppressione delle circoscrizioni comunali in ultimo prevista dal maxi emendamento del Governo alla legge finanziaria e approvata in sede referente dalla commissione Bilancio della Camera, ignora le proposte avanzate dalle autonomie locali di valorizzazione della partecipazione municipale unita ad una decisa opera di riorganizzazione e sburocratizzazione da demandare però alle fonti statutarie locali. Le forme di partecipazione e di responsabilità sociale che si esprimono attraverso strumenti di rendicontazione, come il bilancio sociale o partecipato, devono trovare una stabile collocazione all'interno del provvedimento in esame.

Il difensore civico

E' necessario valorizzare la figura del difensore civico demandando a forme associative anche obbligatorie tra comuni la sua istituzione piuttosto che prevederne la sua soppressione a livello comunale e, come stabilito anche in sede di manovra finanziaria, anche a livello provinciale.

Il direttore generale

Un'ulteriore elemento critico è rappresentato dal limite posto alla facoltà di nomina dei direttori generali innalzata alla soglia dei 100 mila abitanti dal disegno di legge del Governo e, ora in sede di manovra finanziaria, addirittura della sua completa

soppressione senza addurre alcuna motivazione e ciò, in gravissimo contrasto e con l'autonomia degli enti locali in materia di organizzazione e funzionamento delle proprie strutture amministrative.

La riorganizzazione degli UTG

Un altro elemento assai critico della proposta del Governo riguarda la riorganizzazione dell'amministrazione statale. In proposito, Legautonomie e Uncem ritengono che il processo di riordino previsto per gli Uffici Territoriali di Governo UTG non risulti coerente con quello riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative in favore di regioni e comuni e con lo stesso riordino e semplificazione delle strutture amministrative statali richiamate dal testo approvato. Dai buoni propositi avanzati in precedenza di costruire una compatta amministrazione statale decentrata, salvo limitatissime e giustificate eccezioni, si passa ora ad un disegno facoltativo e dagli esiti temporali incerti.

Criticità e valutazioni positive

Legautonomie e Uncem:

- sostengono che il processo di riassetto dell'amministrazione in senso federale e di riordino istituzionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione debbano avvenire garantendo un forte e costante coordinamento fra i livelli istituzionali. In proposito il modello delineato per l'attuazione del federalismo fiscale rappresenta un riferimento valido, mentre sono da respingere le misure previste in sede di manovra finanziaria per l'anno 2010.

- valutano che il disegno di legge in esame non costituisce ancora una vera riforma di stampo autonomista, in grado di dare evoluzione virtuosa al sistema delle Autonomie locali.

- sottolineano la necessità di valorizzare, inoltre, le finalità generali delle riforme da troppo tempo avviate ma non ancora concluse in materia di razionalizzazione dei centri di spesa della pubblica amministrazione, di riduzione dei costi di funzionamento degli apparati pubblici, di eliminazione delle inefficienze presenti in ambito statale, regionale e locale, di miglioramento della qualità dei servizi attraverso il rafforzamento dei livelli di autonomia e l'innalzamento del grado di responsabilità degli amministratori e responsabili pubblici a tutti i livelli;

- ritengono, altresì, importante completare la disciplina riguardante le città metropolitane, risultando provvisoria quella riguardante gli organi delle città metropolitane (*sistema elettorale, organi, funzioni*) prevista dalla legge sul federalismo fiscale;

- valutano positivamente la previsione che la legge regionale, nelle materie rientranti nella competenza concorrente o residuale, individui i bacini ottimali territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, ma in proposito ritengono necessario individuare le sedi – i Consigli Regionali delle autonomie - e le procedure in ordine alle garanzie dell'iter di definizione dei bacini ottimali.

In proposito, Legautonomie e UNCEM osservano che la procedura sin qui seguita per la definizione-quadro del modello di sostegno alle forme associative realizzata in sede di conferenza unificata e la previsione - concordata con le regioni - di un confronto a livello regionale da realizzare in sede di Consiglio delle autonomie e delle rispettive conferenze regionali ivi istituite, possa costituire un modello adeguato di partecipazione attiva e leale tra livelli istituzionali locali e le regioni.

- valutano positivamente la previsione che le funzioni fondamentali dei comuni e delle province non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali, né da enti o agenzie locali di ente locale diverso da quello cui è attribuita la funzione fondamentale, ferma restando la necessità di garantire la massima effettività al processo di riordino e soppressione degli enti in contrasto con tale disposizione. Altrettanto positivamente valutano le disposizioni che introducono elementi di flessibilità circa l'allocazione delle funzioni fondamentali a livello regionali previo accordo a livello di conferenza unificata e con gli enti interessati e nel rispetto delle procedure di consultazione vigenti a livello regionale.

- non condividono la soppressione degli organi di decentramento comunale così come proposta dal disegno di legge respingono fermamente la proposta di soppressione per tutti i comuni compresi quelli di maggiore dimensione e i comuni metropolitani avanzata in sede di legge finanziaria;

- chiedono di valorizzare il ruolo e le funzioni e potenziare i servizi a supporto delle attività assembleari di comuni e province a livello conoscitivo e di referto e di demandare all'autonomia statutaria l'istituzione degli organismi di partecipazione a livello decentrato;

- condividono in via generale le disposizioni riguardanti i principi in materia di programmazione strategica e di bilancio e di controllo interno, ma richiamano la necessità di sviluppare un adeguato approfondimento per agevolare, in particolare per i comuni di minore dimensione demografica, l'attività sostanziale di controllo e arrestare l'attuale incontrollata tendenza che – come è stato rilevato – prevede ben 55 adempimenti a fini di controllo per molti versi tra loro duplicati e scollegati da qualsiasi ragionevole criterio di razionalizzazione e semplificazione che variamente si distribuiscono tra la Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti, il Ministero dell'interno, la Funzione pubblica ed altre amministrazioni statali e organismi regionali.